

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e la struttura CLINICA SAN FRANCESCO SRL CASA DI CURA PRIVATA, relativo all'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogate nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto per l'anno 2024

Premesso che:

- l'erogatore privato accreditato CLINICA SAN FRANCESCO SRL CASA DI CURA PRIVATA è soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio in virtù del Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 81 del 14/05/2020 e del Decreto Dirigenziale 270/22 (integrazione della conferma di autorizzazione all'esercizio), e dell'accreditamento istituzionale in virtù della DGR n. 1680 del 29/12/2023 per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale, per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR) a favore dei cittadini non residenti nella Regione Veneto, secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero di posti letto previsto dalla vigente scheda di dotazione;
- l'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda ULSS definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- la DGR 1472 del 12/12/2024 ha determinato i criteri per la definizione e assegnazione dei tetti di spesa per l'anno 2024, agli erogatori privati accreditati ospedalieri ed esclusivamente ambulatoriali, per le prestazioni erogate nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto;
- con deliberazione aziendale n. 681 del 30/05/2025 questa Azienda ULSS ha recepito le disposizioni della DGR n. 1472/2024 ed approvato lo schema tipo di accordo contrattuale da utilizzare per la stipula con le strutture convenzionate interessate.
- il presente accordo si applica esclusivamente alle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogate dagli erogatori privati accreditati a favore di cittadini non residenti nel Veneto, nel solo anno 2024.

Tutto ciò premesso e considerato

tra

l'Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda ULSS) con sede in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Direttore f.f. della UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Alessandro Ferronato, delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 681 del 30/05/2025

e

la struttura CLINICA SAN FRANCESCO SRL CASA DI CURA PRIVATA (di seguito erogatore privato accreditato) in persona del Presidente Dr. Perazzini Piergiuseppe, con sede in via Monte Ortigara n. 21/B, c.f. 00420560237 / p.iva 03831150366, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.,

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogate dall'erogatore privato accreditato a favore di cittadini non residenti nel Veneto, per l'anno 2024, che verranno remunerate secondo le tariffe in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, con oneri a carico del SSR nell'ambito delle funzioni e branche accreditate.

Il tetto di spesa per l'anno 2024 stabilito per l'erogatore privato accreditato, ai sensi della DGR n. 1472/2024, Allegato A, è pari a € 2.899.758,00 per le prestazioni di ricovero ospedaliero e pari a € 367.710,00 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, importo calcolato al netto della quota di compartecipazione alla spesa (c.d. ticket) incassata dall'erogatore nel periodo di riferimento. I predetti tetti saranno sommati e considerati come un unico importo per la verifica del rispetto del tetto complessivo.

Con riferimento ai tetti di spesa assegnati, in applicazione della DGR n. 1472/2024, si precisa che:

- non sono soggette al tetto di spesa le prestazioni di alta complessità unitamente ai ricoveri in urgenza da pronto soccorso derivati da codici di accesso rosso o arancione;
- le prestazioni ambulatoriali di Medicina Nucleare, Dialisi, l'attività Oncologica di Chemioterapia e Radioterapia, la Chirurgia ambulatoriale, l'Ossigenoterapia iperbarica in urgenza e le prestazioni erogate in regime di urgenza ed emergenza (Pronto Soccorso) che non esitano in ricovero non sono soggette a tetto di spesa e tuttavia, all'eventuale fatturato realizzato nell'anno 2024, incrementale rispetto al 2023, verrà applicato un abbattimento del 13% rispetto alla vigente tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale

In caso di superamento dei tetti assegnati, la predetta DGR stabilisce l'applicazione, distintamente per l'attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale, del seguente meccanismo di regressione tariffaria:

- aumento dell'attività erogata in misura inferiore o pari al 7% del tetto assegnato per l'anno di riferimento: abbattimento del fatturato in esubero del 30%;
- aumento dell'attività erogata in misura superiore al 7% del tetto assegnato: la produzione oltre tale percentuale non sarà remunerata;

Art. 2 – Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero periodo contrattuale.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e comunque, della normativa di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresa

quella emanata da ANAC in relazione ad ogni aspetto inerente l'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- b) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- c) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- d) utilizzo dei ricettari;
- e) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
- f) compartecipazione alla spesa da parte del cittadino;
- g) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda ULSS, delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali;
- h) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio;
- i) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione e del Ministero.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- II. adempiere a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del D.M. 2 aprile 2015, n. 70;
- III. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda ULSS, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost..

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile ed acconsente all'effettuazione di verifiche e controlli da parte dell'Azienda ULSS ai sensi di quanto riportato all'art. 3.

L'erogatore privato accreditato eroga le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale solo ai non residenti nel Veneto.

Art. 3 – Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale tramite il proprio Nucleo Aziendale di Controllo.

L'Azienda ULSS effettua accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni previste nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 1 avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, fatto salvo quanto precisato all'Art. 1 per le prestazioni ambulatoriali riconosciute extra tetto di spesa. L'Azienda ULSS provvederà al pagamento delle prestazioni nel termine di 60 giorni dal ricevimento di specifica rendicontazione e specifica regolare fattura.

Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla L.R. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 – Durata dell'accordo

La durata del presente accordo è limitata all'anno 2024.
Non è ammessa proroga automatica.

Art. 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS e l'erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, deve stipulare un nuovo accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS. In relazione a detti mutamenti, l'Azienda ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione, all'esercizio o all'accreditamento previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;
- c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- d) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda ULSS intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 8 – Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 9 – Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 10 – Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

Art. 11 – Imposta di registro e imposta di bollo

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione. L'imposta di bollo è a carico dell'erogatore privato accreditato.

Art. 12 – Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per CLINICA SAN FRANCESCO SRL CASA DI CURA PRIVATA
Il Presidente
Dr. Perazzini Piergiuseppe

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore f.f. UOC DAT
Dr. Alessandro Ferronato

Data

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 10 (Controversie).

Letto, firmato e sottoscritto

Per CLINICA SAN FRANCESCO SRL CASA DI CURA PRIVATA
Il Presidente
Dr. Perazzini Piergiuseppe

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore f.f. UOC DAT
Dr. Alessandro Ferronato